

Regolamento per il conto di previdenza 3a

Annotazioni

Il termine «contraente» utilizzato nel presente regolamento designa persone di tutti i sessi. Per facilitare la lettura del documento si rinuncia all'uso di forme adeguate in base al sesso.

I dati vengono trattati in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono disponibili al sito [<https://www.rendita-stiftungen.ch/protezionedati>].

1. Scopo

La Rendita Fondazione di previdenza 3a (qui di seguito chiamata fondazione) si prefigge lo scopo di attuare la previdenza vincolata ai sensi dell'art. 82 LPP e delle sue disposizioni esecutive.

La fondazione opera in tutto il territorio della Svizzera.

2. Convenzione di previdenza

La fondazione stipula con il contraente una convenzione che definisce in dettaglio il rapporto di previdenza.

3. Conto di previdenza e altri investimenti

L'amministrazione del patrimonio della fondazione è disciplinata dal regolamento d'investimento nonché dall'Ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) e dagli articoli 49–58 dell'Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

La fondazione gestisce per ogni contraente un conto di previdenza sotto forma di conto. Gli interessi sono accreditati annualmente a questo conto al 31 dicembre. Il denaro presente sui conti di previdenza va investito in una banca sottoposta alla Legge sulle banche dell'8 novembre 1934. Il Consiglio di fondazione stabilisce presso quali istituti finanziari l'aver di previdenza può essere investito e stipula con gli stessi appositi contratti.

Per mezzo della convenzione di previdenza il contraente sceglie uno di questi istituti finanziari. La fondazione è autorizzata a scambiare con le parti contrattualmente vincolate (banche, assicurazioni, istituti finanziari e amministrazione), i dati rilevanti relativi alla gestione sia dei conti che dei clienti. La fondazione e i partner di cooperazione possono utilizzare tali dati per l'assistenza e la consulenza ai clienti e per attività di mercato.

Il tasso d'interesse viene stabilito dall'istituto finanziario scelto e può essere adattato continuamente alle condizioni vigenti sul mercato.

Il conto di previdenza gode del privilegio accordato ai depositi di risparmio ai sensi della citata Legge sulle banche. La fondazione garantisce che tutti i contraenti che hanno scelto lo stesso istituto finanziario godano di pari trattamento. In particolare garantisce che per ciascun contraente vengano

rispettate le condizioni d'investimento concordate con gli istituti finanziari vincolati da contratto e le relative prescrizioni di legge in vigore.

A complemento della soluzione sotto forma di conto, il contraente può investire il proprio avere di previdenza o una parte di esso come risparmio in titoli. Il Consiglio di fondazione stabilisce in quali prodotti d'investimento (strategie) conformi all'OPP 2 possono essere effettuati investimenti, purché e nella misura in cui l'istituto finanziario scelto per la gestione del conto garantisca la consulenza per tali prodotti e abbia stipulato un'apposita convenzione con la fondazione a tale proposito.

Dopo aver proceduto all'identificazione, la fondazione acquista, su incarico e a favore del contraente, i relativi prodotti d'investimento. Per l'aver di previdenza investito sotto forma di altri investimenti non sussiste il diritto né a una remunerazione né alla conservazione del valore del capitale. Il rischio d'investimento è carico del contraente. Il contraente è consapevole che l'investimento in titoli può comportare anche perdite di corso che egli deve sostenere in proprio. La fondazione declina qualsiasi responsabilità al riguardo. I prezzi di acquisto e di vendita degli investimenti risultano dalle condizioni dei prodotti d'investimento acquisiti. La fondazione è autorizzata a scambiare con gli istituti finanziari coinvolti tutti i dati necessari all'investimento.

Le condizioni e le modalità esatte sono definite nei rispettivi moduli.

4. Obblighi d'informazione

Il contraente riceve una conferma dalla fondazione dopo l'effettuazione di ogni transazione in titoli e, nel mese di gennaio dell'anno successivo, un attestato sull'importo dell'aver di previdenza e sui contributi versati nel precedente anno civile.

Il contraente deve comunicare per iscritto alla fondazione ogni cambiamento d'indirizzo, nome e stato civile. Se il contraente è sposato, deve comunicare alla fondazione la data del matrimonio e di un eventuale divorzio. Le modifiche del nome o dello stato civile devono essere corredate di un documento ufficiale. Le comunicazioni trasmesse dalla fondazione all'ultimo indirizzo comunicato dal contraente sono considerate come giuridicamente avvenute.

Un indirizzo di posta elettronica utilizzato o comunicato dal contraente può essere utilizzato nell'ambito della relazione

di previdenza.

Gli adeguamenti apportati al regolamento s'intendono accettati se il contraente non vi si oppone per iscritto entro 30 giorni dalla notifica tramite lettera. Nel caso in cui non sia possibile effettuare una notifica tramite lettera al contraente, per esempio perché non si conosce il suo indirizzo, il termine di opposizione scade 30 giorni dopo la pubblicazione degli adeguamenti apportati al regolamento sulla homepage della fondazione.

La fondazione declina qualsiasi responsabilità per le conseguenze dovute a comunicazioni lacunose, tardive o inesatte dell'indirizzo o dei dati personali. Se per colpa del contraente documenti e/o i dati ivi contenuti entrano in possesso di terzi non autorizzati e di conseguenza viene effettuato un falso versamento di prestazioni, la fondazione risponde solo in caso di colpa grave o intenzione.

5. Corrispondenza del contraente

Il contraente deve inviare tutta la sua corrispondenza redatta in una delle lingue nazionali o in inglese direttamente alla fondazione.

6. Prestazioni di vecchiaia

La previdenza termina al più tardi al raggiungimento dell'età di riferimento AVS, in ogni caso al decesso del contraente. Le prestazioni di vecchiaia possono essere versate al più presto cinque anni prima dell'età di riferimento AVS. Esse diventano esigibili al raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Se il contraente dimostra alla fondazione che continua a esercitare un'attività lucrativa, la riscossione delle prestazioni può essere rinviata al massimo di cinque anni a partire dal raggiungimento dell'età di riferimento AVS. È escluso il pagamento senza il consenso della fondazione.

L'aver di previdenza giunge a scadenza al termine del rapporto di previdenza. La fondazione è autorizzata a liquidare i titoli a disposizione. Le prestazioni di vecchiaia non rivendicate al raggiungimento dell'età legale ai sensi dell'AVS vengono depositate su un conto presso una banca svizzera intestato alla fondazione. La fondazione si riserva il diritto di procedere ai sensi delle disposizioni di legge in materia di mora del creditore (art. 91 segg. CO).

7. Prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia

Nel corso della durata della convenzione di previdenza non è possibile effettuare alcun prelievo dal conto o dal deposito di previdenza.

Il versamento anticipato in contanti della prestazione è tuttavia ammesso in caso il rapporto di previdenza venga sciolto per uno dei seguenti motivi:

- Il contraente inizia un'attività lucrativa indipendente in

Svizzera. Il prelievo è possibile entro un anno dopo aver avviato l'attività lucrativa indipendente.

- Il contraente abbandona la precedente attività indipendente e inizia una nuova attività indipendente di altro genere. Il prelievo è tuttavia possibile entro un anno dopo aver cambiato l'attività lucrativa indipendente.
- Il contraente lascia definitivamente la Svizzera.
- Il contraente percepisce una rendita d'invaldità intera dall'Assicurazione invalidità (AI).
- Il contraente acquista, costruisce, detiene quote di partecipazione a un'abitazione ad uso proprio o deve ammortizzare un'ipoteca gravante su un'abitazione ad uso proprio ai sensi della OPP 3. Tali prelievi sono consentiti soltanto ogni cinque anni.

8. Pagamento dell'aver di previdenza

Il pagamento anticipato dell'aver di previdenza è consentito allo scioglimento del rapporto di previdenza, qualora il contraente utilizzi la prestazione versata per riscattare anni di contribuzione presso un istituto di previdenza del secondo pilastro che beneficia dell'esonero fiscale o per un'altra forma di previdenza riconosciuta del terzo pilastro. I versamenti parziali sono consentiti solo se destinati interamente al riscatto presso un istituto di previdenza ed è disponibile un conteggio relativo a tale riscatto. Per un riscatto o un trasferimento dell'aver previdenziale dopo l'età di riferimento AVS il contraente deve dimostrare di continuare a esercitare un'attività lucrativa.

In caso di versamento, la fondazione stila un conteggio della prestazione d'uscita per il contraente. La fondazione comunica i dati rilevanti per il trasferimento all'istituto di previdenza, all'istituto di libero passaggio o all'altro istituto avente forma di previdenza riconosciuta (pilastro 3a).

9. Prestazione in caso di decesso

Se il contraente muore prima che sia maturata la prestazione di vecchiaia, il capitale di previdenza è considerato capitale di decesso e viene versato alle persone enumerate nell'ordine seguente:

- a) al coniuge superstite; in sua assenza
- b) ai discendenti diretti nonché alle persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente defunto, oppure alla persona che ha vissuto con lui ininterrottamente in comunione domestica negli ultimi cinque anni che hanno preceduto il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di tali beneficiari
- c) ai genitori; in assenza di tali beneficiari
- d) ai fratelli e alle sorelle; in assenza di tali beneficiari
- e) agli altri eredi.

Il contraente può designare una o più persone fra i beneficiari menzionati alla lettera b) e precisare i diritti di ciascuna di esse.

Il contraente ha il diritto di modificare l'ordine dei beneficiari di cui alle lettere c), d) ed e), nonché di precisare i diritti di ciascuna di queste persone.

La fondazione può rifiutare il pagamento nel caso in cui il decesso del contraente sia stato cagionato intenzionalmente dalla persona beneficiaria. In tal caso, la prestazione spetta agli altri beneficiari della stessa categoria o, in loro mancanza, ai beneficiari della categoria successiva.

Dopo dieci anni le prestazioni non rivendicate vengono accreditate al patrimonio della fondazione.

10. Versamento delle prestazioni

La prestazione viene erogata esclusivamente sotto forma di capitale entro 30 giorni dalla ricezione della domanda corredata da tutti i documenti richiesti. L'importo della prestazione corrisponde al saldo presente sul conto di previdenza e/o al ricavato della vendita dei prodotti d'investimento. Se la fondazione dovesse essere in ritardo nell'erogazione della prestazione, essa dovrà pagare un interesse di mora pari al tasso d'interesse regolamentare a cui si aggiunge l'1%.

La vendita dei diritti dei prodotti d'investimento viene effettuata di regola entro 5 giorni lavorativi a partire dall'approvazione della domanda per il versamento delle prestazioni di previdenza e di vecchiaia. In caso di decesso del contraente, l'ordine di vendita sarà dato immediatamente dopo che la fondazione ne sia stata informata con un atto dello stato civile.

Le prestazioni percepite erroneamente o indebitamente devono essere rimborsate alla fondazione.

11. Prelievo delle prestazioni

- 1) Per prelevare l'aveve di previdenza, il contraente deve inviare alla fondazione, a seconda del pagamento in oggetto, l'apposito modulo contenente esatte indicazioni su ciascun motivo di versamento, la relazione bancaria o postale e la documentazione necessaria. Il contraente deve fare firmare la domanda di ritiro al coniuge e farne autenticare la firma conformemente ai requisiti sul modulo. Tutti gli appositi moduli sono disponibili presso la fondazione. Tutti i requisiti formali indicati sui moduli sono parte integrante del presente regolamento.
- 2) La fondazione si riserva il diritto di modificare le condizioni formali inerenti al prelievo della prestazione. Inoltre, essa dispone di richiedere ulteriori documenti qualora lo ritenga indispensabile ai fini del chiarimento del pagamento stesso. In caso di controversie in merito alla persona avente diritto, la fondazione ha la facoltà di depositare gli averi di risparmio così come previsto dall'art. 96 CO.

12. Versamento totale o parziale della prestazione

- 1) Se il contraente conferisce l'ordine di versare una parte dei fondi di previdenza (vedi art. 8), la fondazione vende solo la quota di prodotti d'investimento che corrisponde all'importo indicato.
- 2) Il modulo non è obbligatorio in tutti i casi in cui il versamento è a favore di un istituto di previdenza che gode di esenzione fiscale. La relativa domanda deve essere però sottoscritta dal contraente, il quale provvederà ad allegare anche una polizza per il versamento al nuovo istituto di previdenza.

13. Contributi

Il contraente può stabilire liberamente l'ammontare e il momento dei versamenti con privilegio fiscale sul suo conto di previdenza 3° pilastro presso la fondazione fino a concorrenza dell'importo annuo massimo cui è concesso il privilegio fiscale ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPP 3 in combinazione con l'art. 8 cpv. 1 LPP. Per essere accreditati sul conto di previdenza ancora lo stesso anno, i contributi devono essere pagati entro il termine di versamento ultimo definito annualmente dalla fondazione. È esclusa la possibilità di accreditare con effetto retroattivo i contributi pagati dopo questo termine di versamento. La fondazione è libera di rifiutare un versamento di contributi.

I contributi possono essere versati al più tardi fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS. Nell'anno in cui termina l'attività lucrativa può essere versato l'intero contributo.

14. Cessione e costituzione in pegno

Per la cessione, costituzione in pegno e la compensazione di diritti sono applicabili per analogia le disposizioni di legge (art. 331d CO; art. 30b LPP; art. 4 cpv. 1 OPP 3; art. 2, 4, 8, 9 OPPA).

15. Trattamento fiscale

I contributi versati dal contraente possono essere dedotti dal reddito secondo le disposizioni fiscali della Confederazione e del cantone di domicilio. Il capitale di previdenza accumulato e i relativi proventi sono esenti da imposte fino alla scadenza.

All'atto del pagamento delle prestazioni di previdenza, la fondazione è tenuta a rispettare le disposizioni della Legge federale sull'imposta preventiva e a notificare eventuali prelievi con l'indirizzo e il numero di assicurazione sociale della persona destinataria all'autorità fiscale competente o a trattenerne le imposte dovute in caso di versamenti a beneficiari con domicilio all'estero.

Il contraente può stipulare più convenzioni di previdenza con la fondazione. Non è consentito ripartire l'aveve già accumulato di una convenzione di previdenza.

16. Commissioni

La fondazione può richiedere al contraente e ai beneficiari delle commissioni per la copertura delle spese di gestione e di consulenza e addebitarle al conto di previdenza oppure detrarre dalla prestazione.

Se il contatto con il contraente si è interrotto, le commissioni correnti continuano a essere addebitate al conto. Le commissioni sono disciplinate in un regolamento dei costi separato, disponibile presso la fondazione.

17. Disdetta della convenzione di previdenza

La convenzione di previdenza può essere disdetta anticipatamente solo nei casi menzionati al punto 7. Non esistono termini di disdetta.

18. Reclami

Le contestazioni di documenti ricevuti devono essere inoltrate entro 30 giorni. Trascorso tale termine, essi saranno ritenuti approvati.

19. Riserva in merito alle disposizioni di legge

Le disposizioni di legge e di ordinanza vincolanti sono prioritarie rispetto a disposizioni contrarie del presente regolamento e della convenzione di previdenza. In particolare, eventuali successive modifiche di leggi e ordinanze sono valide anche senza comunicazione ai contraenti.

20. Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare il presente regolamento in ogni momento. Le modifiche necessitano dell'approvazione dell'autorità di vigilanza e saranno comunicate al contraente in forma adeguata.

21. Responsabilità

La fondazione non risponde nei confronti del contraente per le conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle disposizioni legali, contrattuali o regolamentari.

22. Foro

In caso di controversie derivanti dal presente regolamento sono esclusivamente competenti i tribunali svizzeri. Il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della parte convenuta. La fondazione ha sede nella città di Winterthur. Nel caso la versione in lingua italiana di questo regolamento possa, per motivi linguistici, essere oggetto di diversa interpretazione, fa testo la versione in lingua tedesca.

23. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024.